



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

- 8 GEN 2015

N. **26**

e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi fino al

23 GEN 2015

LI

- 8 GEN 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **121** del **31/12/2014**

OGGETTO: Incarico a contratto ex art. 110, primo comma, TUEL d.lgs. n.267/00
per la responsabilità della 4^ Area Urbanistica

IL SINDACO

Avv. GIOVANNI GUGLIOTTI

PREMESSO che l'organizzazione dei servizi e degli uffici di questo Comune è articolata in aree (strutture di 1° o massimo livello) e, nell'ambito di questi, in servizi (strutture di 2° livello), cui sono rispettivamente preposti funzionari (cat. D3) ed istruttori direttivi (cat. DI);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 27.12.2012, modificata da ultimo con D.G.C..N.101 dell' 11.07.2013 con la quale sono state individuate n. 8 aree organizzative;

VISTO che con proprio decreto sindacale n. 58 del 30/06/2014 è stato conferito l'incarico di Capo Area Urbanistica dall' 1.07.2014 al 31.12.2014, salvo proroga;

RILEVATO che l'incarico che si intende affidare ai sensi dell'art. 110 del TUEL, comma 1, si connota per la fiduciarietà;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 110, comma 1, TUEL d.lgs. n. 267/00 prevede che *"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire"*;
- il vigente statuto comunale, all'art. 26, c. 1, 5° alinea, prevede che: (Il Sindaco) *-nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge n° 142/90 nonché dallo Statuto e Regolamento Organico*
- l'incarico di che trattasi è di lavoro subordinato, riguarda la responsabilità di servizio relativa a un posto in dotazione organica ed è, pertanto, riconducibile alla previsione dell'articolo 110, primo comma, del d.lgs. 267/2000 (cfr. TAR Umbria, sentenza n. 34/2009);
- i limiti di cui all'art. 19 comma 6 quater del d.lgs. n. 165/01 e s.m. riguardano solo gli enti nei quali è istituita la dirigenza. Per gli altri enti, nei quali non è istituita la qualifica dirigenziale, si applica il 110 TUEL coerentemente con quanto sancito più volte dalla Corte

Costituzionale (parere ANCITEL del 1.10.2012, secondo cui occorre che ciascun Ente provveda, autonomamente, in ossequio al principio di buon andamento, a disciplinare in sede regolamentare i limiti per il conferimento di tali incarichi, ossia il numero massimo di posti apicali da coprire a termine ex art. 110 Tuel, in deroga al principio generale secondo il quale i posti nelle pubbliche amministrazioni dovrebbero essere coperti a tempo indeterminato);

DATO ATTO CHE

- l'incarico di che trattasi è generalmente riconosciuto come fiduciario (cfr. parere Funzione pubblica - UPPA n. 14/07 sulla natura *intuitu personae* dei contratti ex art. 110 TUEL). Infatti, la disciplina contenuta nell'art. 110 TUEL ha inteso fornire al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'*intuitus personae*, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche (cfr. Corte dei Conti - sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 8/pareri/2008);
- in questo senso, è stato osservato che la potestà di nomina dei dirigenti/responsabili dei servizi negli enti locali nel vigente sistema normativo, fondandosi su un rapporto fiduciario caratterizzato dalla revocabilità della nomina, dalla sua rinnovabilità e dalla possibilità di conferimento dell'incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione, non presuppone una valutazione comparativa in sede di scelta, né tanto meno l'instaurazione di una procedura concorsuale, dovendosi esclusivamente accertare in capo al singolo dirigente il possesso, in assoluto, dei requisiti professionali per l'espletamento della funzione (cfr. T.A.R. Umbria, 1 aprile 1998, n. 239; TAR Molise n. 993/05);
- le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 14/2011, hanno ritenuto applicabile dagli enti locali il citato articolo, in ragione della propria autonomia organizzativa, reperendo dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva al di fuori della dotazione organica, attraverso un peculiare strumento gestionale di grande flessibilità che, calibrato alle esigenze strutturali degli enti locali, appare funzionale soprattutto agli enti di ridotte dimensioni.

DATO ATTO, altresì, che, in base a quanto stabilito dalla Corte dei conti SEZ/AUT/12/2012, il primo comma dell'art. 110 TUEL

- a) è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente.
- b) gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell'articolo 19, del d.lgs. 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali; c) a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010;
- c) gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell'art. 1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (general) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione), devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:
 - rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti;
 - riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente.

CONSIDERATO che nella 4° **Area Urbanistica e Ambiente** di questo Comune, al momento, è vacante il posto di capo Area, categoria giuridica D3,

RILEVATO CHE per il conferimento degli incarichi, regolata dal comma 1, dell'art. 110 d.lgs. n. 267/2000 avviene nei limiti della dotazione organica, senza che il legislatore abbia previsto alcun obbligo per l'amministrazione di effettuare una previa indagine istruttoria in ordine all'insussistenza nell'ente di analoghe professionalità, essendo, invece, tale obbligo previsto solo dal comma 2 del citato art. 110, ma nella differente ipotesi in cui enti, nei quali non è prevista la dirigenza, intendano stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva (v. TAR Puglia, Lecce-sez. III, sentenza n. 3220/2008).

RITENUTO di confermare l'incarico a contratto ex art. 110, comma 1, TUEL al predetto Caforio Aldo dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015, salvo revoca anticipata dell'incarico o conferma dello stesso riconoscendogli un trattamento economico corrispondente a n. 18 ore

settimanali, cat. giuridica - economica D3, per come previsto dai vigenti CCNL;

Per quanto in premessa riportato quale motivazione del presente atto a norma dell'art. 3 della legge n. 241 /90 e s.m.i.;

DECRETA

- A. di confermare l'incarico a contratto di responsabile dei servizi e degli uffici della 4^a Area Urbanistica e Ambiente conferito all'Arch. CAFORIO Aldo, nato a Sava il 1.8.1953, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 fino al 30 giugno 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché delle norme statutarie e regolamentari comunali;
 - B. di attribuire allo stesso incaricato le medesime funzioni previste per i dipendenti di ruolo apicali di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti dell'attività dei servizi precedentemente indicati in relazione agli obiettivi ed ai programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale per l'esercizio finanziario di Bilancio;
 - C. di dare atto che l'incarico comporta lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - o responsabilità interna anche in termini di gestione del personale;
 - o responsabilità budget (Gestione PEG) con conseguente capacità di spesa ed entrata;
 - o responsabilità esterna (potere di emanazione di atti e provvedimenti amministrativi, ecc.)
 - D. di attribuire il trattamento economico alla retribuzione onnicomprensiva annua prevista dai vigenti CCNL - Comparto Regioni ed Enti Locali per la categoria giuridico-economica di inquadramento D/3, pari 18 settimanali da svolgersi dal Lunedì al Giovedì, fatto salvo, al di fuori dell'orario previsto, la presenza e assistenza agli organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale e commissioni consiliari) ed ogni altro emolumento economico previsto e riconosciuto dalla vigente normativa per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'incarico in oggetto,
 - E. di dare atto che il trattamento economico previsto sub lettera D) è integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;
 - F. di dare atto che l'incarico oggetto del presente decreto è revocabile anche prima della scadenza del termine su indicato, per:
 - 1. intervenuti mutamenti organizzativi nel Comune, adottati con le forme e le modalità previste dalla legge;
 - 2. impossibilità di prosecuzione dell'incarico;
 - 3. accertamento specifico di risultati negativi dell'attività del professionista incaricato;
 - G. di dare atto che il rapporto è risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 110 TUEL;
 - H. di dare atto che, inoltre, è esercitabile il diritto di recesso *ad nutum* da parte del Sindaco con preavviso di almeno 15 gg., senza alcun diritto se non agli emolumenti maturati in favore del professionista.
 - I. di dare atto che al presente decreto si applica al legge n. 241 /90 e s.m.i. in tema di provvedimenti in autotutela;
 - L. di rinviare per quanto non previsto nel presente provvedimento, al Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., al Codice Civile, ed al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - M. d'incaricare:
 - il Funzionario Responsabile 2° Area - AA.GG. dell'esecuzione del presente atto, inclusa la stipula del contratto di lavoro di diritto privato con il suddetto professionista
 - l'Ufficio paghe degli adempimenti retributivi e previdenziali del caso.
 - N. Di trasmettere il presente decreto: al Collegio dei Revisori dei Conti, al NIV.
- Si notifichi all'interessato.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Per accettazione Lì

Arch. CAFORIO Aldo

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto CAFORIO Aldo nato a Sava il 1.8.1953 in qualità di Capo Area Urbanistica
Visto il D.lgs n.39 dell'8.4.2013;

Consapevole della responsabilità giuridica che assume e delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. e int.

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna condizioni di incandidabilità e/o inconfiribilità di incarichi pubblici previste dal decreto legislativo n.39 dell'8.4.2013 e di incompatibilità prevista dalle leggi vigenti.

Si impegna con la presente a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali cause durante il periodo dell'incarico

Castellaneta

Arch. CAFORIO Aldo

Visto ex art. 15 reg. contabilità: c'è copertura finanziaria, dando atto, altresì, che l'incarico conferito è in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:

- rispetto del patto di stabilità interno;
- riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente.

Castellaneta

Dott.ssa CAPRIULO Francesca